

VERBALE DI ACCORDO

In data 20 gennaio 2026 alle ore 11 presso la sede AGIDAE in Roma, si riunisce la Commissione Paritetica Nazionale.

Sono Presenti:

- per AGIDAE: il Presidente p. Francesco Ciccimarra, il vicepresidente fr, Andrea Biondi, la segretaria nazionale sr Emanuela Brambilla, in collegamento online la tesoriera nazionale sr Maria Annunciata Vai
 - per le OO.SS.: Stefano Sabato F.P. CGIL, Aurora Blanca FISASCT CISL, Antonio Vargiu UILTuCS
- Al fine di definire la quota aziendale da versare a PREVIFONDER per ogni lavoratore.

Le parti dopo ampia discussione alla luce delle osservazioni COVID sull'argomento, concordano di novare l'art. 31 del CCNL AGIDAE ISTITUTI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI EDUCATIVI 2023/2025 nel modo seguente (modifiche in corsivo):

ART. 31

Le parti concordano di costituire il Fondo di Previdenza Complementare (PREVIFONDER).



1. Per ogni lavoratore è previsto un contributo obbligatorio pari al 1,5% della retribuzione tabellare lorda rapportata alla percentuale di part-time, totalmente a carico del datore di lavoro, per 13 mensilità annue. L'importo è dovuto a far data dal 1° febbraio 2025 e sarà versato al fondo a partire dal mese successivo a quello *dell'entrata in funzione di PREVIFONDER.*


A far data dal 1 gennaio 2026 il contributo obbligatoria sarà pari al 2% della retribuzione tabellare lorda rapportata alla percentuale di part-time, totalmente a carico del datore di lavoro, per 13 mensilità annue e versato il mese successivo a quello dell'entrata in funzione di PREVIFONDER.

Ciascun lavoratore *dovrà* versare in aggiunta a quanto sopra esposto anche il Tfr.

E' facoltà del lavoratore versare inoltre una quota aggiuntiva della retribuzione tabellare.

2. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto ai lavoratori che non aderiscono a PREVIFONDER e che comunichino per iscritto al proprio datore di lavoro di rinunciare al Fondo di previdenza complementare contrattuale.
3. Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. f) della Legge 153/1969 e s.m.i, reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10 per cento.

AGIDAE

Andrea Biondi

Francesco Ciccimarra

F.P. CGIL 
FISASCT CISL 
UILTuCS 
Antonio Vargiu